



APPELLO DEL PM, ORA SI PUÒ DIRE NO

Gian Domenico Caiazza

Inesorabilmente accade che la cronaca si incarichi, senza preavviso ma con precisione chirurgica, di rendere chiari principi giuridici di regola riservati ai chierici di quel sapere (magistrati, avvocati, docenti universitari). La fitta nebbia che avvolge il *latinorum* dei giuristi, i *cavilli* degli avvocati, il linguaggio solenne, criptico ed escludente di sentenze, pandette e digesti, viene improvvisamente squarciata e dissolta dal fatto di cronaca eclatante che turba le coscienze sonnolente o semplicemente inconsapevoli, rendendo improvvisamente quel materiale così ostile ed ostico un tumultuoso lievito di dibattiti, trasmissioni televisive e diatribe social furibonde.

Noi di PQM, lo confessiamo, ne approfittiamo golosamente, facilitati da queste miracolose evoluzioni delle vicende sociali nel perseguimento della nostra *mission*: far comprendere ai non giuristi - però con rigore scientifico, non con chiacchiere e spropositi in libertà - che le regole del diritto, soprattutto quando riguardano la persona ed i presidi delle sue libertà, sono un patrimonio vitale di ciascuno di noi. Semplicemente, i più non lo sanno. Avreste mai immaginato che, da un giorno all'altro, facessero irruzione nelle case degli italiani i temi della "impugnabilità delle sentenze assolutorie", della "doppia conforme assolutoria", dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", e compagnia cantando? E invece eccoci qui, non si parla d'altro da settimane (insieme ad improbabili tornei televisivi sulla prova scientifica, l'incidente probatorio, i consulenti e i periti, eccetera eccetera). Perciò oggi vi offriamo contributi di riflessione (posso dirlo? assai pregevoli, merce rara concentrata in quattro pagine di un giornale, che assai difficilmente troverete altrove) sul tema della impugnazione delle sentenze di assoluzione da parte del Pubblico Ministero.

È ben chiaro il nostro punto di vista, che abbiamo perciò voluto illustrare e scandagliare in ogni suo risvolto: va precluso al Pubblico Ministero il potere di impugnazione delle sentenze assolutorie. Le ragioni, in sintesi, sono due. La prima: se la regola fondativa del potere statale di condannare penalmente una persona è che la prova della sua colpevolezza sia raggiunta "al di là di ogni ragionevole dubbio", la esistenza di un primo giudizio assolutorio preclude di per sé un secondo giudizio di condanna in grado di rispettare quella regola. La seconda: se l'imputato, assolto in primo grado, viene condannato in appello (sia quel giudizio successivo al primo, sia esso - a maggior ragione - successivo ad annullamento da parte della Corte di Cassazione dopo una doppia conforme assolutoria), è certo che a costui viene precluso, dopo l'improvvisa condanna, un secondo giudizio di merito, restandogli esclusivamente lo strumento - assai più limitato - del ricorso per Cassazione.

È soprattutto questo secondo profilo del problema ad essere stato sorprendentemente ignorato dalla Corte Costituzionale nella sentenza che dichiarò incostituzionale la benemerita riforma Pecorella. E quindi occorre ritornare sul tema, con tutto il rispetto per la Consulta. Anche perché il legislatore se ne è reso conto negli anni, prima precludendo al PM il ricorso in Cassazione per vizio di motivazione avverso una doppia conforme assolutoria (per la cronaca, come vi spieghiamo in Quarta Pagina: oggi Alberto Stasi sarebbe definitivamente un innocente); poi precludendo l'appello del PM avverso le sentenze assolutorie rese dal giudice monocratico (insomma, per i reati "meno gravi"). Un significativo "vorrei ma non posso", che dobbiamo lasciarci alle spalle, senza farci paralizzare da una delle sentenze meno "felici" nella storia della Corte Costituzionale. Tanta roba, e buona, anche questa settimana. Buona lettura!



Ragioni, limiti, prospettive della inappellabilità delle sentenze di assoluzione

I paradossi

L'INSANABILE CONTRADDIZIONE NEL SISTEMA ACCUSATORIO

Paolo Ferrua

L'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di assoluzione apre un'insanabile contraddizione nell'ordinamento processuale: il condannato in primo grado conserva due mezzi di impugnazione (appello e ricorso), quello condannato per la prima volta in sede di appello può esperire solo il ricorso in cassazione. Ora, mentre l'appello dell'imputato trova espresso riconoscimento nell'art. 14 comma 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che garantisce ad ogni condannato il diritto al "riesame della colpevolezza", l'appello del pubblico ministero non è tutelato né dalla Costituzione, che garantisce solo il ricorso per Cassazione avverso ogni sentenza, né dalle fonti sovranazionali. Dunque, è lo stesso Patto internazionale a legittimare una diversa articolazione dei mezzi di impugnazione tra pubblico ministero ed imputato.

Segue a pag. II

L'anomalia

L'APPELLO "IMMORALE" ADDIO AL GIUSTO PROCESSO

Luca Marafioti

Sempre attuale il caso *Green v. U.S.* (1957), con il quale la Corte Suprema liquidava l'appello del *Prosecutor* contro i verdetti di innocenza: «Lo Stato, con tutte le sue risorse e il suo potere, non dovrebbe avere il permesso di compiere reiterati tentativi di condannare un individuo per i reati di cui è accusato, così assoggettandolo ad una situazione di difficoltà, che ne impedisce l'attività, nonché al sostenimento delle spese, alla terribile esperienza del processo, e costringendolo a vivere in uno stato di continua ansia e insicurezza, ingigantendo così la possibilità che, sebbene innocente, possa essere giudicato colpevole». Frasi eloquenti che rimandano a plurisecolari tradizioni a tutela dell'innocente, spostando l'asse del dibattito sull'appello del PM dalla prospettiva meramente tecnico-giuridica verso un afflato ben più etico-politico.

Segue a pag. II

La giustizia mutilata

SFAVOR IMPUGNATIONIS DERIVA DEL PROCESSO BREVE

Oliviero Mazza

Sulle impugnazioni penali spira sempre più impetuoso il vento efficientista. Dalla prima tempesta tropicale delle proposte formulate nel 2014 dalla Commissione ministeriale si è passati, attraverso le Sezioni Unite Gattelli del 2016, alla riforma Orlando del 2017 per finire con l'uragano, tuttora in atto, della riforma Cartabia. Il clima estremo del furore efficientista è animato da uno smaccato *sfavor impugnationis*. La questione cognitiva si considera risolta già in fase di indagini, il giudizio di primo grado è conseguentemente pletorico, mentre ulteriori gradi di giudizio sono sterili superfetazioni, in sostanza perdite di tempo. Proprio il fattore tempo è divenuto l'ossessione del processo breve ad ogni costo, soprattutto a discapito delle garanzie che sono l'essenza stessa della procedura penale.

Segue a pag. III

PARADOSSI

L'INSANABILE CONTRADDIZIONE NEL SISTEMA ACCUSATORIO

Il condannato in primo grado conserva due mezzi di impugnazione, a differenza del condannato per la prima volta in sede di appello

Paolo Ferrua*

SEGUE DALLA PRIMA

Anche ad ammettere che il diritto al "riesame della colpevolezza" non implichi necessariamente una rinnovazione totale del giudizio, resta del tutto evidente che non possa essere soddisfatto dal solo ricorso in Cassazione: sia perché il controllo del giudice di legittimità verte sulla motivazione della sentenza, anziché direttamente sul tema della colpevolezza, sia perché in terza istanza è esclusa l'assunzione di prove diverse da quelle documentali.

Si obietterà che la Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 2007 dichiarò illegittima la soppressione dell'appello del pubblico ministero. Sì, ma quella sentenza fu emanata sulla base di motivazioni davvero poco convincenti e fortunatamente non vincolanti (vincolante nelle sentenze è unicamente il dispositivo che rappresenta un comando e non la motivazione che è esercizio di ragione). Basti pensare alla clamorosa contraddizione in cui incorse allora la Corte costituzionale. Il ricorso per Cassazione del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione fu ritenuto inadeguato a soddisfare gli interessi dell'accusa; ma, con una stupefacente inversione di prospettiva, il ricorso dell'imputato contro la condanna disposta per la prima volta in appello fu, invece, considerato sufficiente a garantire gli interessi della difesa. La discriminazione tra accusa e difesa, a fronte dello stesso mezzo di impugnazione, in spregio alla logica e al principio costituzionale della parità tra le parti, non avrebbe potuto essere più evidente.

Nessuno può negare che un'ingiusta condanna sia più grave rispetto ad un'ingiusta assoluzione. Appare, quindi, perfettamente ragionevole che l'impugnazione del pubblico ministero contro l'assoluzione sia limitata al solo ricorso per Cassazione, mentre



quella dell'imputato contro la condanna fruisca della doppia garanzia dell'appello e del ricorso. Non riusciamo ad immaginare un solo caso in cui un'assoluzione gravemente ingiusta non possa trovare adeguato rimedio attraverso il ricorso in Cassazione del pubblico ministero, seguito dal rinvio al giudice di primo grado. Nulla vieta, quindi, di riproporre la soppressione dell'appello del pubblico ministero in un contesto diverso da quello in cui fu emanata la legge dichiarata incostituzionale.

Ulteriori motivi di perplessità nei riguardi della condanna pronunciata in secondo grado derivano dal terzo comma dell'art. 111

Cost. che riconosce all'accusato la facoltà, «davanti al giudice, di interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa». Se il giudice, davanti a cui va garantito il diritto alla prova, è il giudice investito del potere di condannare o assolvere, appare incongruo che una condanna possa essere inflitta in appello da un giudice diverso da quello che ha avuto il diretto contatto con le fonti di prova. L'imputato ha sì esercitato il suo diritto alla prova in primo grado, ma in quella sede è stato assolto, mentre a pronunciare la condanna in appello è un giudice autorizzato a decidere

 **Il Macaron**

APPELLO PM: fallo di re-azione penale

L. Z.

sulla base di un esame essenzialmente cartolare o, comunque, non altrettanto efficace di quello svolto in primo grado (la testimonianza perde progressivamente di credibilità con il decorso del tempo e, soprattutto, ad ogni sua ripetizione). Si dirà che analoghi problemi potrebbe porre, dal punto di vista dell'accusa, la riforma in senso assolutorio della condanna pronunciata in primo grado. Ma la sensibile differenza è che, mentre la conversione di una condanna in assoluzione implica solo un'attività demolitiva, la conversione di un'assoluzione in condanna esige un'attività ri-costruttiva per la quale è più che mai importante il rapporto diretto con le fonti di prova.

Meno convincente l'argomento secondo cui la soppressione dell'appello del pubblico ministero sarebbe imposta dal ragionevole dubbio conseguente all'assoluzione in primo grado. Discorso suggestivo ma, nondimeno, non risolutivo, perché fondato sull'ipotesi che l'assoluzione in primo grado sia sempre frutto di una scelta cognitivamente ineccepibile: non si può, invece, escludere che anche una sentenza di assoluzione possa rivelarsi arbitraria allo stesso grado in cui può esserlo la condanna. Recentemente, la legge n. 114 del 2024 ha escluso l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per i reati minori, oggetto di citazione diretta. Iniziativa in sé lodevole nella parte in cui embrionalmente prelude all'abolizione dell'appello del pubblico ministero contro ogni assoluzione, ma foriera di un risultato alquanto stravagante. L'imputato, condannato per i reati minori, dispone sempre di due mezzi di impugnazione, l'appello e il ricorso in cassazione; per i reati più gravi, restando l'appello del pubblico ministero contro le assoluzioni, in caso di sopravvenuta condanna l'interessato dispone solo del ricorso in cassazione. Il tutto sull'irragionevole presupposto che con il crescere della gravità del reato debbano scemare le garanzie.

*Professore emerito di Diritto processuale penale

Luca Marafioti*

SEGUE DALLA PRIMA

Intendiamoci: pure la prima assume rilievo. Al fondo, la stortura di un ribaltamento che manda al macero un accertamento di innocenza "al di là di ogni ragionevole dubbio" e nella pienezza del contraddittorio dibattimentale, dopo lunghe ed articolate indagini. Intatte le preoccupazioni per una condanna inflitta per la prima volta in appello, avverso la quale all'imputato rimane uno sparuto controllo di legittimità in cassazione, nonostante le norme internazionali garantiscano il riesame nel merito sulla colpevolezza. Ma quelle parole della Corte Suprema U.S.A. si fanno portatrici delle "ragioni potenti" per la definitiva eliminazione dell'appello da parte del PM in una democrazia di stampo liberale. Va rinsaldato il legame profondo tra l'etica della presunzione d'innocenza e la massima millenaria che preferisce lasciar libero un colpevole anziché condannare un innocente. E si tratta di frapportare argini al terribile potere punitivo incarnato dallo Stato, in grado, con il suo arsenale, di schiacciare l'individuo, lasciandolo ad un destino incerto e doloroso.

Pur legittima ogni riflessione tecnica sul punto, residua la componente intrinsecamente immorale nella visione che ritiene il P.M. soggetto "debole", da tutelare contro la soccombenza da assoluzione in primo grado. Appare iniquo concedere al rappresentante dello Stato la possibilità di una rivalsea contro la sentenza assolutoria. Il nostro or-

L'APPELLO "IMMORALE" CHE TRAVOLGE LA GARANZIA DEL GIUSTO PROCESSO

È necessaria un'etica liberale della presunzione d'innocenza

dinamento, tuttavia, solo a sprazzi e timidamente dimostra di voler superare lo *status quo*. Boccia dal Presidente della Repubblica e dalla Corte costituzionale la riforma Pecorella del 2006. Troppo cauta l'opzione legislativa nel 2017, volta a circoscrivere alla mera violazione di legge il ricorso per cassazione avverso una doppia conforme assolutoria. Eppure, guardata con gli occhiali di Alberto Stasi, la vigente previsione risulta addirittura beffarda: ai giorni nostri sarebbe rimasto innocente. Abbandonata, nel frattempo, la

proposta della Commissione Lattanzi, mai confluita nella riforma Cartabia; con l'avvocatura penalistica che si colloca da tempo in un'ottica abolizionista, anche durante i perduranti lavori di riforma. Troppo prudente, poi, il testo governativo che sottrae all'accusa l'arma dell'appello soltanto nei processi con citazione diretta a giudizio. Primo passo nella direzione giusta, diretto a testare la novità nel consueto laboratorio rappresentato dai procedimenti per reati meno gravi. Si resta, però, a metà del guado. Eppure, il contesto costituzionale



sembra strizzare l'occhio a scelte più audaci. Ormai la Consulta pare disposta a recidere il legame, una volta ritenuto indissolubile e intoccabile, fra obbligatorietà dell'azione penale ed appello del PM. Senza più il tabù dell'art. 112 Cost., deve poter cadere ogni ostacolo ad un'eliminazione dell'appello dell'accusa contro il proscioglimento. In tale prospettiva, la logica del continuo lavoro in

vista di chissà quale perfettibilità dei pronunciati giurisdizionali va definitivamente rimpiazzata con un'etica liberale della presunzione d'innocenza, ancor più se ribadita a chiare lettere dall'intervenuta assoluzione dell'imputato.

*Professore ordinario di procedura penale

PROCESSO BREVE, GIUSTIZIA MUTILATA

SFAVOR
IMPUGNATIONIS

Bisogna denunciare chiaramente la deriva del processo breve a discapito delle garanzie epistemiche

Oliviero Mazza*

SEGUE DALLA PRIMA

Al contrario, per l'epistemologia garantista la capacità autocorrettiva del processo penale presuppone la consapevolezza che la decisione del giudice può essere inficiata da errori di fatto o di diritto e, per tale ragione, deve essere suscettibile di impugnazione. La fallibilità del giudizio umano determina il *favor impugnationis*, ossia la tendenza a favorire il più possibile il fatto che l'affermazione di responsabilità sia vagliata da una pluralità di decisioni e di giudici, cercando in tal modo di minimizzarne il margine d'errore. Le impugnazioni sono, in definitiva, un'ineliminabile garanzia di verità e di giustizia; ridurne le possibilità di accesso significa accettare l'aumento esponenziale del rischio di errori giudiziari. L'impugnazione più odiosa per il legislatore efficientista è certamente l'appello, potenzialmente in grado di duplicare la decisione di merito, addirittura mediante rinnovazione istruttoria nei casi previsti dall'art. 603 c.p.p. Il disegno riformista vorrebbe perciò trasformare il giudizio di secondo grado da riesame nel merito a strumento di mero controllo sulla motivazione della sentenza impugnata. Per tentare di raggiungere questo risultato, si è imposta la specificità estrinseca del motivo di impugnazione, dimenticando, però, di aggiornare le norme sulla cognizione del giudice. Tecnica sca-

dente o scarsa dimestichezza con le categorie dogmatiche hanno creato l'ibrido, poco comprensibile, di un giudizio bifasico: la prima fase, sull'ammissibilità, riguardante solo la specificità (intrinseca ed estrinseca) del motivo; la seconda, una volta ritenuta ammissibile l'impugnazione, relativa alla cognizione del punto, a prescindere dalla critica esposta specificamente nel motivo. Richiedere all'appello gravame la specificità dei motivi rapportati alla questione e alla motivazione della sentenza impugnata significa distorcere l'appello sul paradigma dell'azione di annullamento (ricorso, ossia impugnazione rescindente), quando dovrebbe invece rimanere una *iniquitatis sententiae querela*, vale a dire la denuncia dell'ingiustizia della decisione e la richiesta di un secondo giudizio (ossia impugnazione rescissoria, appello-gravame). A ciò si aggiunga che la specificità estrinseca avrebbe senso solo se ci fosse un altrettanto preciso modello predeterminato dei motivi di impugnazione (ad esempio, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione), come nel caso del ricorso per cassazione. La specificità va giocoforza rapportata a un paradigma legale che per l'appello non c'è proprio perché, nel merito, è ancora gravame e non ricorso. L'attuale anomalia dell'appello lascia però intravedere il punto d'arrivo che verrà probabilmente raggiunto dal lavoro incessante della giurisprudenza creativa: spaccettare il ricorso per cassazione e trasferire in capo alla Corte d'appello il controllo sulla logicità della motivazione, lasciando



così alla Corte suprema gli altri vizi di pura legittimità. In tal modo si garantirebbe un consistente alleggerimento del carico di lavoro della Cassazione e si trasformerebbe l'appello di merito in vero e proprio ricorso per vizio di motivazione. Questo prevedibile sviluppo comporterà una perdita secca in termini di garanzie, non tanto individuali, quanto di affidabilità della decisione: la scomparsa del giudizio d'appello, inteso tradizionalmente come riesame di merito, e la sensibile riduzione applicativa del ricorso per cassazione. Del resto, non ci vuole molto per capire come il controllo del controllo della motivazione sarà un'eventualità del tutto residuale. L'ulteriore rischio, correlato alla specificità estrinseca, è quello di importare nel giudizio d'appello la "cultura" della inammissibilità per manifesta infon-

datezza, ampiamente diffusa in Cassazione. Perdita dell'impugnazione di merito, Corte d'appello che controlla la motivazione in luogo della Cassazione, inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, Corte suprema che si dedica solo alle residuali violazioni di legge: sono tutti scenari perfettamente coerenti con l'ideologia illiberale dello *sfavor impugnationis* e con una giustizia efficiente solo nel determinare errori giudiziari. Bisogna denunciare chiaramente la deriva del processo breve a discapito delle garanzie epistemiche, prima che individuali. Verità e giustizia sono valori non negoziabili sull'altare del pretestuoso efficientismo del PNRR.

*Professore ordinario di Procedura penale


COSA DICE LA COSTITUZIONE

Giulio Garofalo*

Contiene un paradosso la convinzione che il silenzio mantenuto dalla nostra Costituzione sull'appello equivalga a mancata copertura costituzionale del doppio grado di giurisdizione. Certo, il principio non va guardato monoliticamente, come prerogativa sempre da concedere in vista di un risultato ideale di giustizia. Il carattere eventuale delle fasi d'impugnazione deriva da due ragioni: l'errore del primo giudice è solo eventuale e le parti vanno lasciate libere nella migliore gestione del proprio interesse. Se così non fosse, la necessità di impedire errori giudiziari dovrebbe sempre condurre al riesame integrale della prima sentenza. Dispendio di tempo ed energie ingiustificabile; la ripetizione del giudizio mai garantisce una seconda pronuncia migliore della prima.

Per questo motivo la rinnovazione necessaria dell'istruzione dibattimentale in secondo grado convince poco. Rappresenta opzione per dare all'appello sembianze di vero e proprio "primo" giudizio, celebrato oralmente davanti al giudice chiamato a decidere sulla colpevolezza. Contrappeso alla deprecabile evenienza di condanne per la prima volta in appello, senza quel riesame nel merito della condanna che le carte internazionali reclamano. La misura sa di compromesso. Risponde al diffuso scetticismo verso un semplice controllo sulle carte che spazza via giudizi resi nella pienezza del contraddittorio dibattimentale. Ma offre una soluzione deludente. Il giudizio è caratterizzato dall'unicità: potrà pur essere controllato, ma mai ripetuto. Soluzione all'altezza sarebbe proprio l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Strada già percorsa in passato, ma senza successo. Troppo teso il clima politico di quella stagione riform-

matrice, da cui nemmeno la Corte costituzionale ha dimostrato di restare immune. Neppure oggi le acque sono calme. Anzi, il dibattito sulla riforma dell'assetto della Magistratura avvelena non poco il pozzo dei rapporti fra i poteri dello Stato. Eppure, il nuovo terreno di scontro sulla separazione



delle carriere sembra aver sensibilmente ammorbidito la tradizionale ritrosia verso l'abolizione dell'appello. I tempi, insomma, paiono cambiati. Si sta gradualmente incrinando il mito dell'inflessibilità del principio di obbligatorietà dell'azione penale. I mutamenti di sistema apportati dalla riforma sui criteri di priorità, figli di un sussulto di realismo sul tema, stanno contribuendo a

sgretolare, addirittura nei primi momenti di esercizio dell'azione, quello che, fino a poco fa, aveva tutta l'aria di essere un dogma inscalfibile. Per non parlare, poi, della relativizzazione derivante dall'improcedibilità *sui generis* per decorso dei termini nelle fasi d'impugnazione (art. 344-bis c.p.p.). Da ulti-

del discorso si riannodano attorno alla fisiologica asimmetria che ispira il principio del doppio grado di giurisdizione nel merito. Una garanzia mica dettata per la giurisdizione, bensì prevalentemente per l'imputato. Si stempera, perciò, il tradizionale scetticismo di chi ricava dal silenzio della Costituzione il disinteresse verso un riesame nel merito della condanna. Espressamente contemplato nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14 § 5), tale principio emerge in filigrana dalla trama dei principi fonamen-

ti dell'accusato. Seppur non esplicitato in Costituzione, rappresenta il portato di precise tradizioni giuridiche che vanno date per presupposte, analogamente ad inviolabilità del diritto di difesa, presunzione d'innocenza ed obbligo di motivazione.

mo, il tentativo operato con il d.d.l. Nordio: innestare nel codice un embrione di inappellabilità dei proscioglimenti per processi relativi a reati non gravi. Il mutamento di prospettiva va ad aggiungersi alle ormai stabili affermazioni della giurisprudenza costituzionale, che rifiutano un necessario collegamento fra potere di appello del PM e obbligatorietà dell'azione. Ecco che le fila

*Assegnista di ricerca in Procedura Penale

IL CASO GARLASCO

OGGI STASI SAREBBE INNOCENTE

Marianna Caiazza*

Come già ampiamente raccontato nel numero 70 di PQM dedicato al processo di Garlasco, la lunga e tortuosa vicenda giudiziaria legata all'omicidio di Chiara Poggi si è conclusa con la condanna di Alberto Stasi a 16 anni di reclusione nel dicembre 2014. Questa sentenza è stata preceduta da una cosiddetta "doppia conforme", ossia da un'assoluzione piena in primo grado e da una sua conferma in appello. Il Procuratore Generale ne ha richiesto la riforma, ed il resto è storia.

Oggi, o meglio dal 2017 con la Riforma Orlando, le maglie del ricorso della Pubblica Accusa si sono ristrette: ci dice l'articolo 608 del codice di procedura penale che "se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606". E dunque, quando una sentenza di appello abbia confermato un'assoluzione di primo grado, al Procuratore Generale saranno consentite unicamente doglianze, per così dire, di puro diritto: violazione di legge, inosservanza di norme processuali. È invece preclusa ogni argomentazione che, anche individuato



un vizio di legittimità (siamo pur sempre dinanzi alla Suprema Corte), si fondi su un rinnovato vaglio dei fatti di causa: mancata assunzione di una prova decisiva (lettera d); mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lettera e). In assenza di vizi diversi da questi ultimi, perciò, la Procura Generale non può che arrestare la propria corsa: l'assoluzione resta confermata.

Le ragioni di questa scelta legislativa sono state nel tempo confermate dalla Suprema

Corte: è "un limite alle facoltà della parte pubblica che trova ragionevole giustificazione (...) nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità; nell'ontologica differenza di posizione delle parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversa modulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi di

giudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello; nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza" (così da ultimo la Cassazione Penale, Sezione IV, n. 31664/2024).

Non solo esigenze deflative, dunque, ma anche e soprattutto la valorizzazione della presunzione di innocenza e del limite del ragionevole dubbio; quest'ultimo, già oneroso se espresso da un solo giudice, diventa un limite al sindacato dell'accusa se confermato da un ulteriore giudizio di merito. Per usare ancora una volta le parole della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di non colpevolezza viene di fatto "stabilizzata dall'esito assolutorio dei due gradi di giudizio di merito, con approfondimento di aspetti e di elementi di fatto, non rivisitabili né riesaminabili in sede di legittimità sotto il profilo delle incongruenze motivazionali, posto che la presenza di due pronunce assolutorie di per sé denota l'esistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato" (Cassazione Penale, Sezione VI, n. 39456/2023).

Ebbene, con queste premesse, quella della Quarta Pagina di PQM sembra essere una sede opportuna per ripercorrere sinteticamente le doglianze della Procura Generale avverso l'assoluzione di Stasi ed insieme verificare se esse resisterebbero al vaglio di ammissibilità di un ricorso presentato nel giugno del 2025.

La Procura Generale di Milano ricorse per cassazione contro la sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano che il 6 dicembre 2011 confermò l'assoluzione di Alberto Stasi già pronunciata con formula piena dal Tribunale di Vigevano in primo grado. Il Procuratore Generale chiese l'annullamento della sentenza sulla base di sette motivi.

PRIMO MOTIVO. Con il primo motivo il Procuratore lamentò un **vizio di motivazione**: la Corte di Assise di Appello, aderendo totalmente alle valutazioni del GUP di Vigevano, avrebbe errato nel valutare contraddittoria ed insufficiente la prova raccolta, svalutando alcuni elementi ritenuti dall'accusa decisivi (mancanza di segni di violenza sessuale, assenza di alibi in un dato momento temporale, efferatezza dell'azione, criticità dei rapporti con la vittima attestata dai video intimi della coppia nonché dalle deviazioni pornografiche di Stasi per come rinvenuto sul computer dell'imputato). La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che tali elementi fossero sforniti di idoneo rilievo probatorio, e neppure avrebbe dato sufficiente forza dimostrativa ad ipotesi alternative come quella di un terzo sconosciuto o di un ladro occasionale.

SECONDO MOTIVO. Con il secondo motivo il ricorrente denunciò il vizio di **manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione** della sentenza che, errando, non avrebbe ritenuto suffragata da adeguati elementi probatori l'ipotesi dell'incidente domestico: l'alternativa del terzo sconosciuto non spiegherebbe, secondo la Procura, la ferocia dell'aggressione consumata nei confronti della vittima e culminata nel sollevamento del corpo gettato lungo le scale della cantina.

TERZO MOTIVO. Con il terzo motivo la Procura Generale si dolse del travisamento della prova costituita dalla relazione del 16 agosto 2007 dei Carabinieri che avrebbero dato conto delle dichiarazioni di Stasi nell'immediatezza dei fatti; dichiarazioni che li avrebbero indotti a ritenere che la donna avesse avuto un incidente domestico. Secondo l'Accusa, la Corte avrebbe errato nel non valutare questi elementi come significativi ai fini della responsabilità penale dell'imputato. Con conseguente **vizio di motivazione** della sentenza.

QUARTO MOTIVO. Con il quarto motivo la Procura Generale sollevò un vizio di **contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione** della Corte di Appello che avrebbe escluso la responsabilità dell'imputato anche in ragione della mancanza di evidenza di sangue e di DNA della vittima sulle suole delle scarpe di

GARLASCO: IL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE - LA SCHEDA

Oggi la vicenda giudiziaria si sarebbe arrestata dinanzi al ragionevole dubbio espresso da due giudici di merito



Stasi, ritenendo valida una perizia che, a dire della Procura, sarebbe in verità incompleta perché priva di alcune variabili.

QUINTO MOTIVO. Riprendendo in parte le argomentazioni del quarto motivo, con il quinto motivo il ricorrente lamentò **contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione** perché la Corte non avrebbe ritenuto necessario ripetere la perizia estendendo la sperimentazione su alcuni gradini della scala su cui Stasi avrebbe affermato di essere disceso.

SESTO MOTIVO. Con il sesto motivo il Procuratore denunciò il vizio di **contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione**, posto che la Corte non

avrebbe rinnovato la predetta perizia in ragione della ritenuta impossibilità di riprodurre la mappatura ematica sui gradini della scala che porta in cantina, mentre secondo il ricorrente ciò sarebbe stato possibile attraverso il ricorso alle fotografie del medico legale.

SETTIMO MOTIVO. Con il settimo motivo la Pubblica Accusa riprese il tema della perizia per censurare ancora una volta la **motivazione della sentenza** di appello: la rinnovazione della perizia si imponeva come necessaria, secondo la Procura, in una doverosa prospettiva di ricontrollo e verifica degli orari delle fotografie sulla base delle quali si era ritenuto completato da parte dei periti il procedimento di es-

siccamento delle microtracce di sangue al momento dell'affermato ingresso di Stasi nell'abitazione.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, il 18 aprile 2013 annullò la sentenza di assoluzione e rinviò ad altra sezione della Corte di Assise di Appello; quest'ultimo giudizio si concluse, come detto, con la condanna dell'imputato.

Oggi, 21 giugno 2025, la vicenda giudiziaria di Garlasco si sarebbe invece arrestata dinanzi al ragionevole dubbio espresso da due giudici di merito. Alberto Stasi, oggi, sarebbe innocente.

*Avvocato penalista